



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 5- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	3
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	4
Articolo 9 – Pubblicità	4
Articolo 10 - Norme finali.....	4
Articolo 11 - Entrata in Vigore.....	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'art 1, comma 11-quater, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 04.12.2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e per le quali l'Ente non abbia formato e trasmesso all'agente della riscossione il ruolo per la riscossione a mezzo cartella esattoriale.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
- e) un importo forfetario di €. 10,00 a titolo di rimborso spese d'istruttoria;

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata, in base al presente Regolamento, anche le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, comprese quelle per le quali alla data del 16 ottobre 2017 siano intervenute sentenze o decisioni, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- a. le ingiunzioni definite con il pagamento dell'intera somma dovuta, in unica soluzione o a seguito di autorizzazione al pagamento rateale;
- b. le ingiunzioni oggetto della precedente definizione agevolata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017, qualora sia stato già adottato il provvedimento di decadenza.

5. Per notifica si prende in considerazione la data della notifica per il notificante.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, a pena di decadenza, **entro il 5 marzo 2018**, mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'indirizzo definizione.tributi@pec.reggiocal.it o a mezzo posta raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza con indicazione di ogni dato utile alla verifica dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione degli interessati il modello di domanda di definizione agevolata, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale e su quello della propria società partecipata incaricata dell'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante:

- a) versamento in unica soluzione;
- b) versamento rateale, in deroga alla disciplina prevista dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 205 del 07.11.2013, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **31 marzo 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- c) versamento unico: entro il 31 luglio 2018;
- d) versamento in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018 e la seconda entro il 30 settembre 2018;
- e) versamento in tre rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018, la seconda entro il 31 luglio 2018 e la terza entro il 30 settembre 2018;
- f) versamento in quattro rate di pari importo, di cui la prima entro il 30 aprile 2018, la seconda entro il 31 maggio 2018, la terza entro il 31 luglio 2018 e la quarta entro il 30 settembre 2018.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, determinata in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo si perfeziona solo a seguito del versamento integrale dell'importo dovuto, comunicato dal Comune.

5. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 1.

6. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. Fatta salva l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute,

gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

2. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Pubblicità

Entro 3 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 10 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 11 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.